considerando che lo Stato membro interessato può essere pertanto autorizzato a concludere l'accordo in parola,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a stipulare con il Giappone l'accordo commerciale negoziato per il periodo 1° ottobre 1969 — 30 settembre 1970.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SNOY et d'OPPUERS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 1970

che modifica la decisione del Consiglio del 13 maggio 1965, concernente l'applicazione dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 22 giugno 1964 in merito all'organizzazione di un'indagine sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

(70/108/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 75,

vista la decisione del Consiglio del 13 maggio 1965 concernente l'applicazione dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 22 giugno 1964, in merito all'organizzazione di un'indagine sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (1), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la decisione del 13 maggio 1965 prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che gli Stati membri eseguano studi su casi particolari allo scopo di mettere in luce i problemi posti dall'applicazione di alcune soluzioni in materia di imputazione dei costi delle infrastrutture ; che è pertanto espressamente previsto all'articolo 4, paragrafo 3, che tali disposizioni possano essere modificate per tener conto dei risultati dello studio sperimentale di cui all'articolo 3 ; che da detto studio risulta che è possibile rinunciare senza inconvenienti all'esecuzione della maggior parte degli studi su casi particolari inizialmente previsti ;

considerando tuttavia che lo studio sperimentale non ha consentito di chiarire i problemi relativi alle infrastrutture stradali negli agglomerati urbani ; che è pertanto necessario mantenere l'esecuzione degli studi previsti al riguardo, riformulando gli obiettivi e i criteri che debbono orientare la scelta dei casi da studiare ; che tali studi debbono avere lo scopo non soltanto di mettere in evidenza gli aspetti teorici dei problemi che si pongono nel quadro di una tariffazione dell'uso delle infrastrutture nelle zone urbane, ma anche di sviluppare i mezzi necessari per l'eventuale applicazione di una siffatta tariffazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 13 maggio 1965, concernente l'applicazione dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 22 giugno 1964 in merito all'organizzazione di un'indagine sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile è sostituito dalle seguenti disposizioni :

« 1. Ogni Stato membro, ad eccezione del Lussemburgo, deve eseguire uno studio per mettere in luce i problemi di ordine teorico e

(1) GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1473/65.
(2) GU n. C 41 del 1°. 4. 1969, pag. 6.
(3) GU n. C 48 del 16. 4. 1969, pag. 9.

pratico che si pongono nel quadro della tariffazione dell'uso delle infrastrutture stradali negli agglomerati urbani.

Questi studi hanno la scopo di consentire la definizione del regime finanziario applicabile in materia di utilizzazione delle infrastrutture, di precisare le condizioni di imputazione dei costi di tali infrastrutture e di sviluppare i mezzi più appropriati per l'eventuale applicazione di detto regime.

2. Allo scopo di comprendere una gamma quanto più ampia possibile di casi, gli Stati membri prenderanno in considerazione i seguenti criteri per la scelta dei casi che devono essere oggetto degli studi di cui al paragrafo 1 e per ripartire tra loro gli studi stessi di comune accordo :

— entità della popolazione dell'agglomerato,

— estensione dell'agglomerato,

— funzioni sociali ed economiche dell'agglomerato,

— esistenza di trasporti urbani e suburbani su rotaia.

3. Gli Stati membri beneficeranno di un concorso finanziario della Comunità per le spese che ciascuno di essi dovrà sostenere in base alla ripartizione dei compiti effettuata a norma del paragrafo 4. Gli stanziamenti necessari a tal fine saranno iscritti, in tempo utile, nel bilancio delle Comunità, alla voce relativa agli studi e alle inchieste d'insieme di carattere comunitario.

4. Allo scopo di evitare ripetizioni, gli Stati membri si accorderanno per ripartire tra loro lo studio degli aspetti generali di ordine teorico e pratico del problema della tariffazione dell'uso delle infrastrutture stradali negli agglomerati urbani.

5. Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione gli studi anteriormente al 1° febbraio 1973. La Commissione presenterà al Consiglio una relazione sui risultati degli studi, nella quale saranno illustrati gli insegnamenti da trarre circa l'eventuale introduzione, nel quadro della politica comune dei trasporti, di una tariffazione dell'uso delle infrastrutture stradali negli agglomerati urbani e circa i principi e i mezzi di tale tariffazione. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addí 27 gennaio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BERTRAND